



Antitrust & State Aid Team
**Direttiva «Omnibus»: verso il
recepimento in Italia**

Ottobre 2022

In G.U. la legge di delegazione europea 2021. Il Parlamento detta gli indirizzi per il recepimento della Direttiva «Omnibus».

Il 26 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 127/2022, cd. legge di delegazione europea (“**Legge**”), contenente gli indirizzi al Governo per il recepimento, *inter alia*, della [Direttiva n. 2161/2019](#) di modifica della [direttiva 93/13/CEE del Consiglio](#) e delle Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (“**Direttiva Omnibus**” o “**Direttiva**”).

La Direttiva Omnibus nasce nell’ambito dell’iniziativa UE “*New Deal for Consumers*”, con lo scopo di rafforzare l’applicazione del diritto UE in materia di tutela dei consumatori e adeguare il relativo impianto normativo all’evoluzione digitale dei mercati (con particolare riferimento alle disposizioni in materia di clausole vessatorie, indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e pratiche commerciali sleali).



Tali obiettivi sono perseguiti prevalentemente mediante due linee di intervento, segnatamente:

1. Uniformando le disposizioni nazionali per la violazione di norme poste a tutela del consumatore, che attualmente risultano molto diversificate. È previsto, infatti che gli Stati membri adottino le misure di esecuzione necessarie nei confronti del professionista responsabile di una violazione della normativa a tutela del consumatore. Nel caso di infrazioni suscettibili di produrre effetti in più Stati membri, tali sanzioni dovranno essere fissate a un livello pari almeno al 4% del fatturato annuo del professionista interessato nello Stato membro o negli Stati membri interessati, tenendo conto della natura, gravità e durata dell'infrazione;




2. Ampliando il novero delle pratiche commerciali scorrette. Con particolare riguardo ai mercati digitali, la Direttiva Omnibus richiede che i professionisti dei mercati online rendano noti i parametri che determinano la classificazione dei risultati di ricerca nell'ambito di ricerche online. L'ipotesi che il professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online senza rivelare l'esistenza di pubblicità a pagamento, o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati della ricerca, è considerata una pratica commerciale vietata.

Ai professionisti è inoltre fatto divieto di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false, per esempio postando «like/mi piace» sui media sociali oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo quelle negative.

Parimenti vietato è il cd. **secondary ticketing**, vale a dire la pratica di rivendere ai consumatori biglietti d'ingresso a eventi culturali e sportivi acquistati utilizzando software di tipo “bot” che consentano loro di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l'accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche.

Degna di nota, inoltre, l'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE non soltanto ai servizi digitali forniti previo pagamento di un prezzo, ma anche alle ipotesi in cui il professionista si impegni a fornire un servizio digitale al consumatore e quest'ultimo si impegni a comunicare dati personali.

In sintesi, quindi, la comunicazione di dati personali - in linea con l'orientamento già fatto proprio da alcune autorità europee, tra cui l'AGCM - viene in definitiva assimilata alla nozione di corrispettivo economico.



La Legge recepisce tali obiettivi e detta gli indirizzi al Governo per l'adeguamento. In particolare, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri specifici:

- a) apportare alle disposizioni del d.lgs. n. 206/2005 ("**Codice del Consumo**") le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento della Direttiva Omnibus;
- b) coordinare l'art. 15 del d.lgs. n. 114/1998 con la previsione dell'art. 6 *bis* della Direttiva 98/6/CE (introdotto dalla Direttiva Omnibus), che impone che ogni annuncio di riduzione di un prezzo indichi il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione;
- c) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina dell'indicazione del prezzo precedente, i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;
- d) adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo (il limite massimo passa da 5 milioni di euro al 4% del fatturato nello Stato membro o negli Stati membri interessati dall'infrazione);
- e) stabilire la competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla Direttiva Omnibus;
- g) stabilire la competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla Direttiva Omnibus;

Tra le altre novità di rilievo introdotte dalla Direttiva Omnibus - di cui dovrà tenersi conto in sede di implementazione di tale Direttiva - si segnalano:

- l'inserimento tra le pratiche ingannevoli della cd. "duplice qualità", vale a dire una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo che ciò non sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi;
- L'ampliamento del novero delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore per i contratti conclusi su mercati online, che devono precisare, *inter alia*, se il prezzo offerto è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato e le modalità di classificazione delle offerte nell'ambito dei risultati di una ricerca online.



Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.



Il nostro impegno concreto per
un'evoluzione sostenibile

Key contacts

Emilio Cucchiara

Of Counsel | Head of Antitrust & State Aid Team

ecucchiara@deloitte.it

Marzia Del Vaglio

Associate

madelvaglio@deloitte.it

Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.